



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO – LEGGE 27 luglio 2026 n.97

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 ed all'articolo 12 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184 e più precisamente:

- *la necessità di rendere strutturali, nell'ambito del Dipartimento Istruzione e Cultura, le attività e i servizi sviluppati in via sperimentale in materia di attività extrascolastiche, centri estivi e benessere scolastico, mediante l'istituzione di specifiche figure di sistema e di servizi dedicati, al fine di garantire continuità organizzativa, efficacia degli interventi educativi e adeguato supporto agli studenti e alle loro famiglie;*
- *l'urgenza di strutturare rapidamente e in maniera efficace i predetti servizi e attivare relative figure organizzative, al fine di garantirne la piena operatività a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027 e di assicurare la tempestiva programmazione delle attività educative, extrascolastiche e di supporto previste dal presente decreto – legge;*

Vista la delibera del Congresso di Stato n.13 adottata nella seduta del 21 luglio 2026;

Visti l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 9, comma 1, e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto – legge:

ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE – CENTRI ESTIVI E DEL SERVIZIO BEN-ESSERE SCOLASTICO

Art. 1 *(Finalità)*

1. Il presente decreto - legge istituisce, nell'ambito delle funzioni del Dipartimento Istruzione e Cultura, di cui all'articolo 37 dell'Allegato A alla Legge 5 dicembre 2011 n.188 e successive modifiche, e nelle more di una revisione complessiva degli staff dirigenziali e delle figure di sistema delle scuole, del centro risorse unitario e del servizio ludoteca di cui al Decreto Delegato 10 giugno 2014 n.86 e successive modifiche, il Servizio Attività Extrascolastiche - Centri Estivi ed il Servizio per il Ben-Essere Scolastico.

Art. 2 *(Servizio Attività Extrascolastiche - Centri Estivi)*

1. Il Servizio Attività Extrascolastiche - Centri Estivi persegue la finalità di strutturare una gestione coordinata e integrata di tutte le iniziative educative, sociali e ricreative rivolte a bambini e

ragazzi al di fuori dell'orario e dei periodi scolastici. L'obiettivo è quello di garantire un'offerta organizzata, inclusiva e al passo con le esigenze delle famiglie e della comunità educativa sammarinese, offrendo momenti di crescita, apprendimento e socializzazione e sostenendo concretamente le famiglie nel delicato equilibrio tra vita privata e impegni lavorativi.

2. Il Servizio Attività Extrascolastiche - Centri Estivi, coordinato dalle figure di sistema di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), opera in stretta sinergia con il coordinatore delle attività sportive e il servizio Ludoteca di cui agli articoli 11 e 15 del Decreto Delegato n.86/2014, con il servizio per il Ben-Essere Scolastico di cui all'articolo 3 del presente decreto - legge, nonché delle direzioni scolastiche e tutti gli altri uffici pubblici, enti e organi afferenti all'amministrazione che possano essere utili allo sviluppo di tali attività.

3. Il personale necessario allo svolgimento delle attività extrascolastiche che si tengono, durante il periodo delle lezioni scolastiche, in orario pomeridiano, viene definito sulla base di un apposito piano di attività predisposto dal Dipartimento Istruzione e Cultura approvato con delibera del Congresso di Stato e reperito nelle seguenti modalità:

- a) personale docente a ruolo soprannumerario senza cattedra o incarico oppure con cattedra o incarico parziale;
- b) completamento orario di personale docente con incarico parziale a tempo determinato con avvio da inizio lezioni;
- c) incarichi dalle graduatorie per l'insegnamento;
- d) collaborazioni con federazioni, associazioni o aziende private.

4. La modalità di reclutamento e selezione delle figure di cui sopra sono definite nel piano di cui al comma 3.

5. L'attività dei centri estivi viene definita sulla base di un apposito programma predisposto dal Dipartimento Istruzione e Cultura e approvato con delibera del Congresso di Stato. Nel programma sono definite le modalità di reclutamento e selezione degli animatori dei centri estivi.

Art. 3

(Servizio per il Ben-Essere Scolastico)

1. Il Servizio per il Ben-Essere Scolastico persegue la finalità di svolgere monitoraggio, coordinamento e tutoraggio negli ambiti riferiti alle difficoltà di apprendimento, all'inclusione, alla prevenzione del disagio ed alla riduzione dello stesso, nell'ottica della promozione del benessere dei bambini e delle loro famiglie. Il servizio si pone a supporto di tutti gli attori della comunità scolastica promuovendo benessere emotivo, relazionale e competenza educativa. La finalità del servizio è affiancare scuola e famiglia nel promuovere la crescita globale della persona, con particolare attenzione allo sviluppo dell'identità, delle competenze socio-affettive e delle relazioni sane. Attraverso un'azione educativa che pone al centro i reali bisogni emotivi, cognitivi e relazionali del bambino, il servizio supporta gli adulti nella lettura dei comportamenti, al fine di garantire risposte condivise e coerenti.

2. Il Servizio, coordinato dallo Psicologo Scolastico già previsto nel fabbisogno del Dipartimento Istruzione e Cultura e dalle figure di sistema di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), svolge la propria attività sia durante il periodo scolastico, sia durante le attività extrascolastiche e i centri estivi. Il Servizio si rapporta con il Coordinamento didattico in merito alle linee di intervento da seguire e progetti da attivare per i diversi ordini scolastici e per il Dipartimento Istruzione e Cultura.

3. Il Servizio, su richiesta delle singole Direzioni scolastiche, interviene anche su progetti che coinvolgono singole classi, sezioni o plessi. Qualora l'intervento venga richiesto per situazioni legate alla gestione del disagio e complessità relazionali all'interno della classe, sezione o plesso, il Servizio attiva un periodo di osservazione della durata di almeno quattro osservazioni. Al termine del periodo di osservazione, il Servizio redige una relazione contenente l'analisi delle criticità individuate e delle misure e strategie da sviluppare. Qualora, nelle relazioni del servizio, emerga la

necessità di potenziare il personale docente o di prevedere altre figure di supporto per specifici progetti temporanei, la richiesta deve essere inoltrata anche al Direttore di Dipartimento Istruzione e Cultura e alla Commissione Tecnica per l'Inclusione Scolastica di cui all'articolo 9 della Legge 9 settembre 2014 n.142 per l'approvazione. Qualora approvate, tali figure verranno richieste ed autorizzate ai sensi della Legge 17 luglio 1979 n.41 e successive modifiche o dell'articolo 63, comma 4 della Legge 5 dicembre 2011 n.188.

4. Qualora, negli interventi di cui al comma 3, vengano coinvolti anche studenti seguiti dalla UOC Servizio Minori, Sostegno dell'infanzia, dell'Adolescenza e Supporto alla genitorialità, UOC Disabilità e Servizio di Supporto sociale o UOSD Tutela Minori, questi devono essere preventivamente informati dalla Direzione scolastica.

5. Per l'espletamento delle attività del Servizio per il Ben-Essere Scolastico il Dipartimento Istruzione e Cultura si avvale, oltre che delle figure professionali di cui al comma 2, di n.1 Pedagoga e di n.1 Educatore Sociale. A tal fine il fabbisogno del Dipartimento Istruzione e Cultura è incrementato di n.1 PDR Pedagoga (PEDAGOG) e n.1 PDR di Educatore Sociale (EDUSOC).

Art. 4

(Le figure di sistema del Dipartimento Istruzione e Cultura)

1. Vengono istituite all'interno del Dipartimento Istruzione e Cultura le seguenti figure di sistema:

- a) n.3 responsabili del Servizio Attività Extrascolastiche – Centri estivi.
- b) n.3 responsabili del Servizio per il Ben-Essere Scolastico.

2. Le figure di sistema di cui al comma 1 vengono individuate tramite apposito bando di selezione, emesso dal Dipartimento Istruzione e Cultura previo colloquio attitudinale e valutazione dei titoli e di specifico progetto, tra il personale docente assunto a tempo indeterminato ed inquadrato sui PDR che seguono:

- a) per quanto riguarda le posizioni di cui al comma 1, lettera a) n.1 Insegnante nella Scuola Media Inferiore (INSMED) o Insegnante nella Scuola Secondaria di 2° grado (INSSEC2); n.1 Insegnante nella Scuola Elementare (INSELE); n.1 Insegnante Scuola Media Inferiore-Educazione Motoria (INSMED- EDMOT);
- b) per quanto riguarda le posizioni di cui al comma 1, lettera b) n.1 Insegnante nella Scuola Media Inferiore (INSMED) o Insegnante nella Scuola Secondaria di 2° grado (INSSEC2); n.1 Insegnante nella Scuola Elementare (INSELE); n.1 Educatore – Insegnante nella Scuola dell'Infanzia (EDUINS).

3. I vincitori della selezione di cui al comma 2 sono distaccati temporaneamente dalla posizione di provenienza, per la durata massima di tre anni, rinnovabili.

4. Agli insegnanti distaccati si applica il regime normativo previsto per il personale amministrativo in materia di orario lavorativo giornaliero e settimanale, di periodo lavorativo annuale e di regime di congedi, permessi e recuperi orari. Gli stessi conservano, altresì, la titolarità del posto di appartenenza, nel quale rientrano al termine del distacco, ed ogni altro diritto presente e futuro ad esso collegato.

5. Durante il periodo di distacco, computato ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio, è conservato il trattamento economico della posizione di provenienza, ad esclusione delle indennità di funzione del ruolo di appartenenza, secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 3 del Decreto Delegato 2 agosto 2012 n.110.

6. In relazione a tale distacchi è prevista una "Retribuzione di Posizione per attribuzione su specifici PDR temporanei o a seguito di attribuzione di specifici incarichi temporanei di responsabilità" il cui importo è negoziato con le Organizzazioni Sindacali ad integrazione delle voci previste nella pertinente tabella allegata all' "Accordo Governo – Organizzazioni Sindacali per il rinnovo del Contratto Collettivo di Lavoro del Pubblico Impiego (CCLPI) per il triennio 2022-

2024” sottoscritto il 27 novembre 2023 e ratificato con delibera del Consiglio Grande e Generale n.8 del 16 gennaio 2024.”.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 27 luglio 2026/1725 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Alice Mina – Vladimiro Selva

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Andrea Belluzzi